

AVVISO

PRINCIPALI NORME SULLA TRASPARENZA

Copia "incompleta" a titolo esemplificativo per il sito www.prontaliquidita.it

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO		
Denominazione ProntaLiquidità Via San Francesco, 4 Cap 09021 Città Barumini Tel. 070/9361030 Fax. 070/9361030 Iscr. Albi UIC n. 44661 (A. Pirro) / 87710 (A. Sanna)	Spazio per il timbro	Spese fisse: nessuna Rimborsi spese: nessuna Commissioni per l'offerta fuori sede: già incluse al punto F delle condizioni economiche

Disciplina generale

- Il presente avviso, a titolo meramente esemplificativo, è messo a disposizione - unitamente ai fogli informativi relativi ai prodotti commercializzati - all'interno del sito www.prontaliquidita.it
- In caso di volontà di inoltrare la pratica per la richiesta, al richiedente deve essere consegnata prima della stipula del contratto copia dell'avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o al servizio offerto.
- Su richiesta, verrà fornita copia del testo del contratto idonea per la stipula che include il documento di sintesi, riepilogativo delle principali condizioni economiche e contrattuali. La consegna di tale copia non obbliga le parti alla stipula del contratto.
- I contratti sono redatti per iscritto. Nel caso di inosservanza della forma scritta il contratto è nullo.
- Il richiedente ha diritto di ottenere un esemplare del contratto stipulato, cui è unito il documento di sintesi.
- I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi per i contratti di credito gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
- Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
- In caso di inosservanza si applicano:
 - a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
 - b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
- Nei contratti di durata viene fornito per iscritto al cliente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto.
- In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento.
- Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Disciplina specifica del credito al consumo

- I contratti al credito al consumo indicano:
 - a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
 - b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
 - c) il TAEG;
 - d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
 - e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve essere fornita una stima realistica; oltre ad essi, nulla è dovuto dal consumatore;
 - f) le eventuali garanzie richieste;
 - g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.
- La facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spetta unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. La facoltà di adempiere in via anticipata si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'1% del capitale residuo.
- Nelle operazioni di credito al consumo, la pubblicità è, in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG.
- In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione.

Procedure di reclamo

- Ogni cliente può presentare reclamo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'Intermediario Finanziario.
- L'ufficio Reclami evade la richiesta entro un termine di 60 giorni dalla presentazione del reclamo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione dell'Intermediario Finanziario saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali lo stesso Intermediario si impegna a provvedere alla sistemazione della vicenda.
- Qualora il Cliente sia un consumatore e sia rimasto insoddisfatto del ricorso presentato all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, ha avuto risposta negativa ovvero perché la decisione, sebbene positiva non sia stata eseguita dall'intermediario) ha il diritto, qualora il finanziamento sia stato perfezionato da un Istituto Bancario, secondo quanto previsto dagli accordi interbancari sulla pubblicità e trasparenza delle condizioni contrattuali, di rivolgersi, nei modi e nei termini previsti dagli accordi medesimi, all'Ombudsman Bancario, via Delle Botteghe Oscure 46, Roma.